

Il trust quale strumento di pianificazione e tutela del patrimonio

Avvocato Patrizia Dibari

Referente locale dell'Associazione "Il Trust in Italia"

**CORSO DI SPECIALIZZAZIONE "LA PIANIFICAZIONE DEL PASSAGGIO
GENERAZIONALE DELLE IMPRESE E LE APPLICAZIONI DEL TRUST"**

Bari, 15 Ottobre 2018

Il trust quale strumento di pianificazione e tutela del patrimonio

PREMESSA

Il carattere familiare delle piccole e medie imprese italiane costituisce un **valore in senso economico ed etico ma presenta rischi** tra cui quello che il passaggio generazionale non avvenga

Con l'espressione passaggio generazionale dell'impresa si indicano una **serie di operazioni, idonee a garantire la successione, inter vivos o mortis causa, nell'esercizio, diretto o indiretto, dell'impresa.**

Il trust quale strumento di pianificazione e tutela del patrimonio

GLI STRUMENTI

Occorre pianificare la successione per tempo, gestendo i momenti cruciali della successione, con l'ausilio del consulente che ha il compito fondamentale di valutare gli **strumenti giuridici per attuare il passaggio generazionale, anche con riguardo all'impatto fiscale**: Testamento, donazione, patto di famiglia, ecc

Il legislatore italiano ha previsto una normativa di favore contenuta nell'**articolo 3 comma 4 ter del decreto legislativo 346/1990** per evitare che il sistema fiscale possa danneggiare le imprese in occasione della trasmissione ereditaria ed è, pertanto, finalizzata ad agevolare il passaggio generazionale delle imprese

C.M. 6 agosto 2007, n. 48/E ha precisato che "in applicazione dell'art. 3, co. 4-ter, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 introdotto dall'art. 1, co. 78, legge Finanziaria 2007, la costituzione del vincolo di destinazione in **un trust disposto a favore dei discendenti non è soggetto all'imposta qualora abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni**".

Il trust quale strumento di pianificazione e tutela del patrimonio

IL TRUST

E' applicabile in Italia in virtù della ratifica della Convenzione dell'Aja del 1985 da parte del nostro paese, L.n.364 del 16 ottobre 1989, applicabile ai Trusts e sul loro riconoscimento, entrata in vigore il 1.1.1992.

In Italia si è affermato il Trust interno che ha come unico elemento di “*estraneità*” la legge che lo regola, essendo italiani i soggetti, disponenti, trustee, beneficiari, guardiano e i beni del trust sono collocati nel nostro Paese.

La disciplina fiscale del trust è regolamentata dalle norme sull'imposta di successione e donazione di cui alla Legge Finanziaria del 2007 (art. 1 comma 77 L. n.296 del 27.12.2006) con successivi chiarimenti della Circolare n. 48/E dell'Agenzia delle Entrate del 6.8.2007, della Circolare n.3/E del 22.1.2008 e della Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010 sul trattamento dei redditi dei trust.

Il trust quale strumento di pianificazione e tutela del patrimonio

TRUST FAMIGLIA CALTAGIRONE (2013)

Trust a favore dei tre eredi del costruttore e finanziere romano;

Finalità: conferire ai suoi tre figli un attivo costituito da immobili per oltre 15 milioni di euro

TRUST FAMILIARE DEGLI ANTINORI (2013)

Trust per avere certezza nelle successioni e avere stabilità azionaria e societaria

Durata: almeno 90 anni

Gestione affidata a tre **Trustees**

Nomina di **Proterctors** per il controllo dell'operato(decisioni) dei trustees.

Il trust quale strumento di pianificazione e tutela del patrimonio

TRUST BRUNELLO CUCINELLI (2014)

Trust a beneficio delle figlie

Finalità: garantire l'unitarietà della gestione della partecipazione nella Brunello Cucinelli SpA;

garantire l'unitarietà del patrimonio immobiliare;

garantire il sostentamento alla Fondazione Brunello Cucinelli per la realizzazione di attività di interesse sociale e culturale già promosse dal Cav. Cucinelli

Il trust quale strumento di pianificazione e tutela del patrimonio

TRUST MARCHIO DOLCE & GABBANA (2018)

Trust per assicurare il futuro del marchio.

Il trust istituito per salvaguardare gli interessi di uno dei due stilisti nel caso in cui succedesse qualcosa all'altro.

Il trust quale strumento di pianificazione e tutela del patrimonio

SOGGETTI DEL TRUST

il disponente (settlor in inglese) conferisce il patrimonio al trust, destina i beni al perseguimento di uno scopo o nell'interesse di un beneficiario; affida il compito al trustee; perde definitivamente la proprietà dei beni oggetto del trust con la conseguenza che i creditori del disponente non possono più rivalersi su di essi;

il trustee consegue la proprietà (fiduciaria) formale dei beni, si obbliga a gestirli secondo quanto contenuto nell'atto di trust nell'interesse di un beneficiario o per il conseguimento di uno scopo. **Il trustee** può essere tanto una persona fisica, quanto una persona giuridica.

il beneficiario è il destinatario finale del trust nei confronti dei quali il trustee è obbligato. **Il beneficiario** può essere esistente nel momento in cui il trust viene istituito o meno, come nel caso dei trust di scopo.

Il disponente ha la facoltà di nominare **il protector/ guardiano**, che è una figura eventuale e che di fatto monitora l'attività di gestione del trustee.

Il trust quale strumento di pianificazione e tutela del patrimonio

CARATTERISTICHE

Il Trust è un atto unilaterale, di regola, irrevocabile, con cui un soggetto disponente affida dei beni al Trustee che deve gestirli e amministrarli, in base alle indicazioni del disponente; in questo caso, viene affidato al Trustee il patrimonio di famiglia.

C.D. SEGREGAZIONE/ INCOMUNICABILITA' BIDIREZIONALE

I beni affidati al Trustee **costituiscono un patrimonio separato** dal patrimonio di quest'ultimo e sono vincolati esclusivamente nell'interesse di un beneficiario e/o per la realizzazione di un fine; in questo caso, per il passaggio generazionale dell'impresa di famiglia, insensibili a qualunque vicenda che non riguardi strettamente il Trust.

Il trust quale strumento di pianificazione e tutela del patrimonio

CARATTERISTICHE DEI TRUST PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

- disponente: il capostipite della famiglia;
- beneficiari: i discendenti del disponente;
- beni in trust: il patrimonio del disponente;
- **durata: lunga (ad esempio novanta anni) o anche eterna**, con la facoltà riconosciuta in capo al trustee di anticipare il termine finale del trust qualora ciò risponda all'interesse dei beneficiari e sempre che si siano verificati determinati eventi (ad esempio, solo dopo il decesso del disponente e/o al compimento di una certa età da parte del beneficiario più giovane)

Il trust quale strumento di pianificazione e tutela del patrimonio

FINALITA'

Pianificare in maniera ordinata il passaggio generazionale dell'impresa di famiglia e convergere verso la realizzazione dei bisogni dell'impresa familiare italiana che, dagli esempi di trust richiamati sono i seguenti:

- (a) mantenere l'unità ed integrità della famiglia e dell'impresa,
- (b) tramandare la ricchezza materiale ed immateriale attraverso le generazioni,
- (c) mantenere la destinazione economica di determinati beni ed in particolare l'impresa
- (d) assicurare la crescita ed il successo dell'impresa familiare.

Il trust quale strumento di pianificazione e tutela del patrimonio

DIFFERENZE

per esempio rispetto al **patto di famiglia**.

Il trust, infatti, permette di eleggere il successore nella gestione dell'impresa ad un ufficio, quello di trustee, il quale diviene titolare dell'azienda nell'interesse dei beneficiari, spesso tutti i membri della famiglia dell'imprenditore il quale intende gestire il passaggio generazionale della propria impresa.

Oggetto del patto di famiglia possono essere partecipazioni che siano espressione di un effettiva attività imprenditoriale.

Nel trust può essere trasferito qualsiasi bene, ivi comprese le liquidità, beni immobili e qualsiasi tipo di partecipazione.

Il trust quale strumento di pianificazione e tutela del patrimonio

DIFFERENZE

Nel patto di famiglia, i soggetti a cui viene trasferito il controllo delle partecipazioni («assegnatari») sono **solo i discendenti in linea retta dell' imprenditore.**

Nel trust, il controllo delle partecipazioni può essere attribuito a qualsiasi soggetto, pur prevedendo che i beneficiari del trust siano i discendenti, il coniuge o altri familiari dell'imprenditore.

In questo modo, il trust risulta preferibile: **tutte le volte in cui si desidera che le partecipazioni siano gestite tramite un soggetto terzo, imparziale.**

Il trust quale strumento di pianificazione e tutela del patrimonio

DIFFERENZE

Le partecipazioni trasferite in trust **non sono aggredibili dai creditori del soggetto scelto dall' imprenditore per gestire l'azienda (trustee)** ed il trust può essere strutturato in modo da renderle **non aggredibili dai creditori dei beneficiari.**

Il trust permette di assicurare la continuità d impresa, indipendentemente dalle fortune economiche dei membri della famiglia dell' imprenditore, **mentre il patto di famiglia renderebbe il futuro dell'impresa esposto alle aggressioni dei creditori personali dell' assegnatario**

Il trust quale strumento di pianificazione e tutela del patrimonio

DIFFERENZE

Il soggetto individuato a guidare l'impresa è tenuto a farlo in favore di tutti i discendenti di chi gli ha attribuito la stessa e non viene arricchito in modo esclusivo dall' assegnazione.

Gli altri discendenti non ricevono il controllo, ma a loro spetta la loro quota di ricchezza e di redditi generati dalle partecipazioni oggetto di trust.

Il trust quale strumento di pianificazione e tutela del patrimonio

UN CASO DI TRUST PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

Un professionista con una consolidata attività professionale, con un patrimonio mobiliare ed immobiliare, costituito in parte da beni provenienti da eredità ed in larga parte riveniente dall'attività professionale svolta da circa 40 anni, con due 2 figli, maggiorenni e professionisti che lavorano con lui.

Il professionista è in procinto di donare il patrimonio ai figli e andare in pensione ma sorge un problema:

la figlia sta per separarsi; una separazione che si presenta molto difficile sotto tutti i punti di vista: risvolti familiari, professionali ed economici perchè il coniuge separando è del tutto nullatenente e comunica il proprio consenso alla separazione e all'affidamento in via esclusiva dei figli solo se la stessa provvederà a versargli il mantenimento.

Il trust quale strumento di pianificazione e tutela del patrimonio

UN CASO DI TRUST PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

Di fronte a questa situazione il disponente teme che ciò possa danneggiare tutto, patrimonio, attività, la famiglia.

Pertanto, non procede oltre nelle sue intenzioni perché sa che non è sicuramente il momento più opportuno per la sistemazione del patrimonio di famiglia.

Il trust quale strumento di pianificazione e tutela del patrimonio

UN CASO DI TRUST PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO DI FAMIGLIA

Tanto crea malumori anche con l'altro figlio che già aveva iniziato a programmare la destinazione del patrimonio che il padre gli avrebbe donato.

Crea malumori anche nel coniuge del professionista che già pensava di sistemare il patrimonio di famiglia e godersi il tempo con il marito, visto che per oltre 40 anni questi non aveva fatto altro che lavorare.

A ciò si aggiunga che il professionista aveva iniziato ad avere problemi di salute e che se fosse venuto a mancare, le cose si sarebbero complicate ancor di più.

Il trust quale strumento di pianificazione e tutela del patrimonio

SOLUZIONE

il disponente istituisce un trust familiare con il quale:

- a) protegge il patrimonio di famiglia in considerazione delle vicende della vita ed ora anche da eventuali rivendicazioni del genero.

- b) fa sì che i figli rimangano uniti nella gestione del patrimonio della famiglia per la loro sicurezza economica;

- c) costituisce un fondo unitario per destinarlo ai nipoti;

- d) sistema il patrimonio di famiglia anche in previsione della sua morte e/o eventuali sue malattie ed incapacità.

Il trust quale strumento di pianificazione e tutela del patrimonio

SOLUZIONE

un trust familiare con il quale si tiene conto che:

il reddito prodotto spetterà ai figli ma il fondo è destinato ai nipoti, così da tutelare il patrimonio immobiliare e mobiliare che rimarrà unito ed in favore delle future generazioni, in questo caso i nipoti già esistenti.

e' possibile anticipare il termine finale del trust senza che questo comporti la sua nullità, infatti la clausola che si adotta è quella di un trust irrevocabile.

il disponente potrà utilizzare o destinare per sé ed i propri familiari conviventi i beni immobili e potrà ricevere una percentuale del reddito del fondo al fine di poter far fronte alle proprie esigenze anche in caso di malattia e incapacità, ciò è possibile in virtù dell'art.2 della Convenzione ult.comma.

e' possibile che lo stesso disponente o altri membri della famiglia successivamente incrementino il patrimonio del trust.

essendosi il disponente spogliato del patrimonio si garantisce da eventuali aggressioni sullo stesso.

Il trust quale strumento di pianificazione e tutela del patrimonio

SOLUZIONE

Dal punto di vista **fiscale questa soluzione implica che:**

relativamente alle imposte dirette, il trasferimento di beni diversi da quelli dell'impresa in un Trust non genera materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi né in capo al Disponente, né in capo al Trust, attesa la totale assenza di qualsiasi corrispettivo (in tal senso circolare del 6 agosto 2007 n.48/E dell'Agenzia delle Entrate)

relativamente alle imposte indirette: la segregazione di beni in un Trust liberale istituito a favore dei propri discendenti è assoggettata all'imposta sulle successioni e donazioni con aliquota proporzionale del 4% e con una franchigia, per ciascun beneficiario, di euro 1.000.000,00. Tale imposta si applicherà solo quando si realizzerà l'effettivo trasferimento al beneficiario finale. Invece nel momento della registrazione dell'atto di trust l'atto sarà soggetto ad imposta di registro in termine e misura fissa.

Ciò perché l'atto costitutivo di trust ed il conseguente trasferimento di beni al trustee è un atto neutro, mancando qualsiasi genere di corrispettivo per i beneficiari e per il trustee.

Il trust quale strumento di pianificazione e tutela del patrimonio

PROBLEMATICHE GENERALI

MANCATA REGOLAMENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TRUST: LEGGE APPLICABILE ARTT. 6 -7 -8-9-10 CONVENZIONE AJA 1985

Risolto dalla prassi professionale che ha elaborato dei modelli di leggi del trust, suddividendoli in modello inglese, internazionale e civilistico, i quali contengono dei caratteri comuni che facilitano la scelta.

Legge sui Trust della Repubblica di San Marino del 1° marzo 2010 n.42

USO DISTORTO ED ILLECITO DEL TRUST ISTITUITO

per rendere difficile la individuazione della legittima provenienza del denaro, beni o utilità, per ledere la tutela patrimoniale dei creditori come spesso avviene per i trust c.d. Liquidatori, con un intento fraudolento, come nel caso di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Risolto mediante i tradizionali rimedi previsti dall'ordinamento tra cui la revocatoria, sequestro conservativo, il sequestro in ambito penale: preventivo e per l'equivalente.

Il trust quale strumento di pianificazione e tutela del patrimonio

Avvocato Patrizia Dibari

<https://www.linkedin.com/in/patrizia-dibari-77606a45/>